Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e

alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale "*per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata*

alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale" con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante "*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Diposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto interministeriale prot. n. 3462 del 9 marzo 2022 come modificato dal decreto interministeriale prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, il quale dispone che, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, una quota non inferiore all'80% è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, anche di carattere sportivo, di particolare rilievo turistico, al fine di garantire positivi riflessi sociali, economici ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate; che nell'ambito di detta quota, una parte delle risorse sia eventualmente destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale e che, conseguentemente, la quota residua delle risorse del Fondo di parte capitale è ripartita e assegnata al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, con uno o più decreti adottati dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, per l'annualità 2022, la quota residua pari al 20% delle risorse di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al netto delle disposizioni legislative che attingendo al Fondo hanno destinato parte delle risorse ad altre finalizzazioni, è pari a 9 milioni di euro;

CONSIDERATO che tale disponibilità residua deve essere destinata, attraverso la realizzazione degli investimenti, ad incrementare l'attrattività turistica del paese, utilizzando tali risorse per interventi da individuare con decreto interministeriale, finalizzati altresì a garantire un incremento positivo dell'economia locale, anche in termini occupazionali;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale, anno 2022, prot. n. 7918, del 14 giugno 2022, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il quadriennio 2022-2025 dall'articolo 1, commi 368 e 370 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO necessario valorizzare, nell'ottica del turismo sostenibile, gli itinerari turistici anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

CONSIDERATO che con nota del 25 agosto 2022, acquisita al prot. n. 10624/22 del 25 agosto 2022, la Società Terme di Chianciano ha trasmesso al Ministero del turismo una richiesta di sostegno finanziario per la realizzazione del progetto "Chianciano Terme – Destinazione Benessere", predisposto in accordo con il Comune di Chianciano Terme;

VISTO il Progetto "Chianciano Terme – Destinazione Benessere", di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante del presente provvedimento, quale progetto di riqualificazione e potenziamento del sistema congressuale e turistico delle principali zone ricettive del Comune, in particolare attraverso interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture termali e di miglioramento della fruizione dei percorsi turistici termali;

RITENUTO che il Progetto rientri tra le finalità del Fondo;

VISTO il cronoprogramma di cui all'Allegato 1, trasmesso unitamente alla citata nota prot. n. 10624 del 25 agosto 2022, dal quale emerge che la definizione del progetto avrà luogo tra settembre e novembre 2022 e che i lavori avranno inizio nel gennaio 2023 e si concluderanno nel giugno 2023;

VISTO il dettaglio delle voci di spesa del progetto di cui all'Allegato 1, dal quale emerge che il costo complessivo dello stesso è pari a euro 950.000,00, e che è richiesto un cofinanziamento per un importo pari a euro 860.000,00;

VISTO il CUP, di cui all'Allegato 2, riferibile al progetto: E15J22000080005;

DECRETA

Art. 1

1. È assegnato per l'anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla Società Terme di Chianciano S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, della somma di 160.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto "Chianciano Terme – Destinazione Benessere", CUP E15J22000080005.

2. È assegnato per l'anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla Società Terme di Chianciano S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, della somma di

700.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “Chianciano Terme – Destinazione Benessere”, CUP E15J22000080005.

Art. 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1 e trasferite allo stesso dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del relativo cronoprogramma annuale dei lavori.

2. I termini del cronoprogramma si intendono posticipati con decorrenza iniziale a partire dalla data in vigore del presente provvedimento.

3. Il soggetto attuatore relazionerà semestralmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento dei lavori e rendiconterà le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

4. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara, successivamente al collaudo degli interventi o al rilascio del certificato di regolare esecuzione, possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica del Paese, ai sensi dell’art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.

Art. 3

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

2. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell’opera o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma procedurale, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

Art. 4

1. Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l’impegno contabile delle risorse in favore della Società Terme di Chianciano S.p.A., a valere sul capitolo di bilancio 7115, denominato “*Fondo unico nazionale per il turismo di conto*

capitale”, piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizi finanziari 2022 e 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

DANIELA GARNERO SANTANCHE'
29.12.2022 11:25:49 GMT+01:00

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

GIANCARLO GIORGETTI
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
23.02.2023 18:07:31 GMT+01:00

CHIANCIANO TERME: DESTINAZIONE BENESSERE

Premessa ed Obiettivi

Il rinnovamento turistico e lo sviluppo socioeconomico di Chianciano Terme e del territorio circostante hanno come elemento fondamentale la **riqualificazione** e il **potenziamento del sistema congressuale** e **turistico** della principale zona ricettiva e di intrattenimento del Comune, ovvero le aree del Parco Fucoli e del Parco Acqua Santa. I parchi definiscono infatti il perimetro della ricettività congressuale e per eventi di intrattenimento, grazie alla presenza del Palamontepaschi e del nuovo Meet @ Chianciano, e anche dei saloni delle Terme, in particolare la Sala Fellini, il Salone Nervi e gli spazi adiacenti, rispettivamente nel Parco Acqua Santa e nel Parco Fucoli.
Prima del Covid-19 Chianciano Terme contava circa 600.000 presenze annuali, di cui almeno 1/3 provenienti da attività congressuale, associativa, relativa a gathering sportivi o federali, nel solco di una tradizione consolidata e che vede la cittadina come una delle proposte più comuni per questo segmento, in considerazione della localizzazione e della capienza delle strutture, sia congressuali che sportive.
La difficile ripartenza di questo settore nel 2021, a causa soprattutto delle normative per il distanziamento e delle difficoltà che le stesse associazioni sportive o medico scientifiche si sono trovate ad affrontare, ha indebolito la domanda del segmento vitale per l'economia turistica della città e del comprensorio, per questo si è presentata la necessità di agire, modernizzando e rendendo più adeguata e qualificata l'offerta.
Si ritiene di richiedere un sostegno per la realizzazione di questo progetto al fine di rendere più accogliente e connotante la segnaletica di informazione e di fruizione di tutti i presidi turistici, ovvero congressuali, termali, di intrattenimento e di utilizzo ludico, sportivo e museale, con particolare riferimento alle due aree in oggetto.

È in atto inoltre un poderoso processo di riqualificazione dei complessi termali (immobili di proprietà pubblica) in collaborazione tra l'amministrazione comunale e la società della gestione delle Terme:

Soggetto Attuatore e Richiedente-Terme di Chianciano spa

La Società di Terme di Chianciano spa (definita con Decreto del MISE di giugno 2021 Marchio storico nazionale); la società gestisce tutti i complessi termali di Chianciano e in accordo con il Comune sviluppa interventi di rilancio del turismo. Il progetto è realizzato su impulso ed in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme, che comparteciperà alla progettazione e alla realizzazione di quanto richiesto.

Il Progetto

Come detto è in atto su Chianciano Terme un intervento di riqualificazione dei complessi termali con un investimento di circa 6 milioni di euro al fine di consentire a Chianciano Terme di porsi come destination dell'accoglienza del turismo termale e sanitario degli eventi.
A completamento del programma avviato appare necessario e indispensabile la realizzazione di:

1. Segnaletica stradale turistica e termale;
2. Illuminazione e arredi del Parco Fucoli e Parco Acquasanta;
3. Realizzazione di impianto fotovoltaico per ridurre la dipendenza del centro congressi del Parco Termale già esistenti da energia tradizionale;

OBIETTIVI DI PROGETTO
I principali obiettivi di progetto sono individuabili come segue

PARCHEGGIO CON COPERTURA A IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- Miglioramento dell'indipendenza energetica delle strutture termali rispetto a fonti energetiche di sempre più difficile reperimento e di costo sempre maggiore;
- Sostenibilità ambientale: ridurre i consumi da fonti energetiche non rinnovabili è una priorità di tutela del territorio locale e regionale;
- Miglioramento del servizio ai clienti termali, favorendo ombreggiatura e comfort, nonché colonne di ricarica elettrica, in prossimità del principale asset produttivo dell'azienda;

SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE & ARREDI

- Armonizzazione estetica e formale rispetto alla nuova immagine di rilancio della destinazione come Destinazione Termale d'eccellenza nazionale;
- Penetrazione territoriale del prodotto turistico di elezione, e diffusione dello stesso anche con carattere di prossimità;
- Miglioramento della fruizione dei percorsi sanitari e turistici termali, inclusi i percorsi di cura diffusa rivolti sia alla clientela turistica, sia alla clientela locale, sempre crescente, che fruisce di soluzioni sanitarie naturali e di medicina preventiva;
- Miglioramento della sicurezza in relazione alla fruizione serale e notturna del Parco Fucoli e del Parco Acqua Santa, con una maggiore illuminazione a beneficio della popolazione di turisti e di abitanti del territorio.
- Miglioramento della erogazione del servizio di benessere naturale rivolto a turisti ed abitanti attraverso l'utilizzo di arredi da riposo e da attività ludica o sportiva all'aperto, con caratteri di inclusione e di sostenibilità ambientale, oltre che di armonizzazione estetica e concettuale;

Piazza
Italia
PONTE RIBUSSO-AIE - SP14
Chianciano Terme
Borgo
VIALE ROMA
Terme Sensoriali
Parco dell'Acqua Santa
Ingresso Parco Acqua Santa
(pedonale/ciclabile)
VIALE TERME - SP146
Ingresso Viale Terme
(carrabile mezzi d'emergenza)
Ingresso Viale Terme
(pedonale/ciclabile)
parco fucoli
Ingresso Viale G. Baccelli
(carrabile/pedonale/ciclabile)
Parrocchia
Santa Maria della Stella

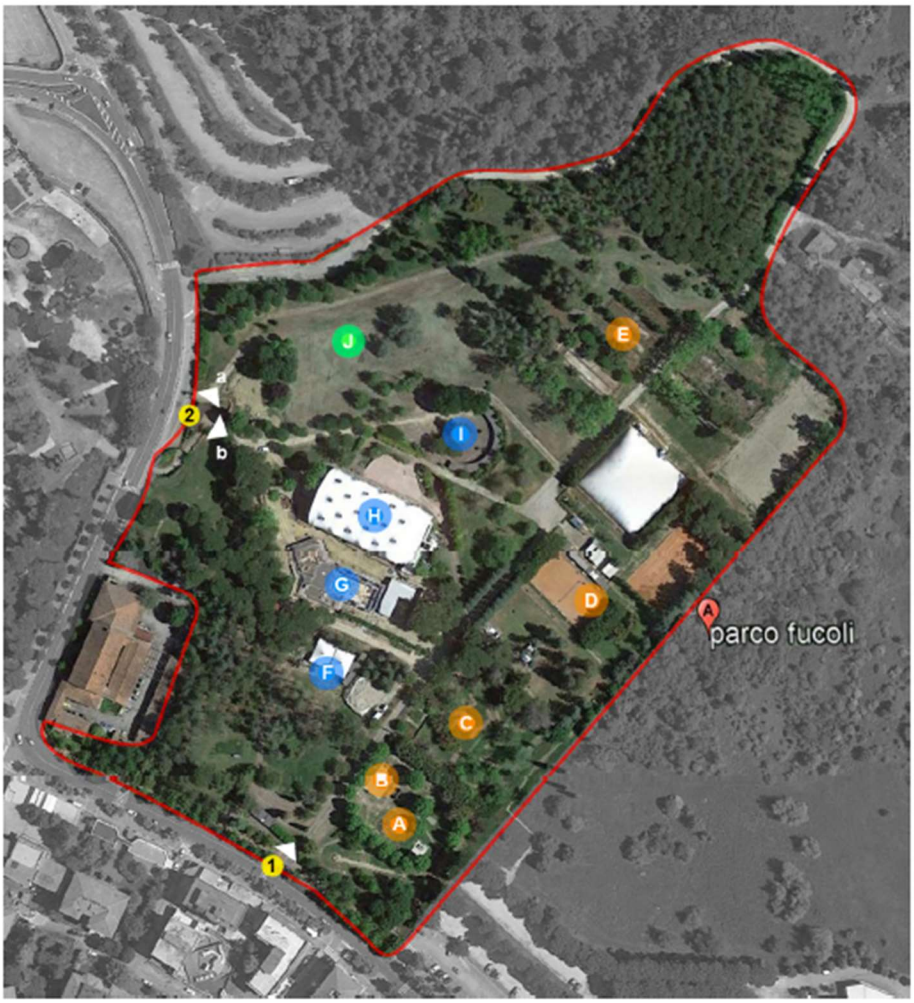

INGRESSI
1 - Ingresso Viale G. Baccelli (carrabile/pedonale/ciclabile)
2 - a) Ingresso Viale Terme (carrabile mezzi d'emergenza); -b) Ingresso Viale Terme (pedonale/ciclabile)

AREE GIOCO/SPORTIVE
A - Area giochi per bambini
B - Campo da Basket
C - Area Mini golf
D - Campi da tennis
E- Bocciodromo

STRUTTURE
F- Pista da ballo coperta
G - Sala congressi (In costruzione)
H- PalaMontepaschi
I- Fonte Fucoli

AREA VERDE - J

Francesco Santoni Architetto

AZIONI 2022-2023	
	TEMPISTICHE
Definizione progetto Progettazione, autorizzazione paesaggistica ed urbanistica, delibere e determine di adozione da parte del Comune di Chianciano Terme; approvazione progetto in CDA Terme di Chianciano.	Da settembre a novembre 2022
Avvio realizzazione Parcheggio con fotovoltaico Affidamento lavori, realizzazione opere edili e impiantistiche	gennaio 2023 e completamento maggio 2023
Realizzazione segnaletica dedicata Design e progettazione, autorizzazione paesaggistica e urbanistica dove richiesta, conformità al regolamento per la segnaletica pubblicità stradale del Comune di Chianciano e della Provincia di Siena; progetto e realizzazione coordinata di segnaletica connotante della destinazione turistico termale.	gennaio -marzo 2023
Realizzazione nuova illuminazione e arredi Parco Acqua Santa e Parco Fucoli e pertinenze aree turistiche termali e culturali Rilievo linee elettriche e di illuminazione non a norma o non utilizzabili, scavo e sostituzione linee, studio di fattibilità, progettazione per nuovo layout di area con corpi illuminanti a risparmio energetico approvati dalla soprintendenza di Siena e coordinati con il progetto complessivo di "connotazione di area"; progettazione posizionamento e acquisto arredi per turismo attivo, termale e per la cittadinanza	gennaio-giugno 2023

BUDGET

DETTAGLI VOCI DI SPESA	
Copertura parcheggio con impianto fotovoltaico	€ 400.000,00
Segnaletica connotante	€ 160.000,00
Arredi e impianti Parco Fucoli, Parco Acqua Santa e pertinenze	€ 390.000,00
TOTALE SPESA	€ 950.000,00

L'importo richiesto è pari a € 860.000,000 di cui a carico del Ministero € 160.000 nel 2022 e € 700.000 nel 2023. Si allega in calce il CUP di Terme di Chianciano spa

G17H03000130001

Presidenza del Consiglio dei Ministri

-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	*E15J22000080005*
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di CHIANCIANO TERME (SI)
Descrizione sintetica del progetto	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA CONGRESSUALE E TURISTICO DI CHIANCIANO TERME E DELLE STRUTTURE TERMALI, ATTRAVERSO NUOVA SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE ED ARREDI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO*PIAZZA MARTIRI PERUGINI*SEGNALETICA, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, ARREDI, IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Anno di decisione	2022
Opera/infrastruttura interessata dal progetto	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA CONGRESSUALE E TURISTICO DI CHIANCIANO TERME E DELLE STRUTTURE TERMALI, ATTRAVERSO NUOVA SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE ED ARREDI E IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Indirizzo o Area geografica di riferimento	PIAZZA MARTIRI PERUGINI
Data Chiusura Prevista	31/12/2022
Bene o servizio	SEGNALETICA, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, ARREDI, IMPIANTO FOTOVOLTAICO
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	TERME DI CHIANCIANO S.P.A.
Concentratore	N
Soggetto Titolare	TERME DI CHIANCIANO S.P.A.
Categoria Soggetto Titolare	IMPRESE ED ALTRI SOGGETTI PRIVATI NON IN FORMA ASSOCIATA
Unità Organizzativa	DIREZIONE
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	ACQUISTO DI BENI
Tipologia	NUOVA FORNITURA
Settore	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE

Contatti:
Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Sottosettore	OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
Categoria	ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI PER IL TURISMO
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	
Sponsorizzazione	NO
Costo totale del progetto (in euro)	950.000,00
Importo in lettere in euro	novecentocinquantamila
Tipologia copertura finanziaria	COMUNALE STATALE
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	950.000,00
Importo in lettere in euro	novecentocinquantamila
--ALTRI DATI--	
Data generazione completo	16/08/2022

--INDICATORI--		
Codice indicatore	**Descrizione**	**Tipologia indicatore**
00	da assegnare	FISICO